



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 138

Ordinanza n. 138/T.V.

Chieti, li 09.05.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi, acquisita al prot. n. 31235 del 06.05.2024, con la quale si chiede l'istituzione del divieto di sosta nonchè l'autorizzazione per la sosta di alcuni veicoli, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco in Via Don Minzoni n. 22 e in Via dei Calderai n. 7, per il giorno 15 maggio prossimo;

Considerato che in Via Don Minzoni sarà utilizzata l'autoscala Toyota tg. CH 402738, delle dimensioni di m. 5,43 x 1,67, e che in entrambe le sedi del trasloco saranno utilizzati i seguenti veicoli, di massa a pieno carico inferiore a q.li 35, che si alterneranno:

- Porter Piaggio tg. GG 851 JS, delle dimensioni di m. 3,75 x 1,50
- Canter tg. DL 510 SV, delle dimensioni di m. 5,80 x 2,12
- Iveco Daily tg. BH 224 SA, delle dimensioni di m. 6,60 x 2,10

Considerato, inoltre, che in Via Don Minzoni le operazioni di trasloco saranno eseguite dalle ore 8,00 alle ore 14,00, e che l'autoscala e i veicoli che si alterneranno dovranno posizionarsi nell'area di sosta prospiciente la parte laterale del palazzo;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nell'area da occupare, per ml. 12,00, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco;

Considerato, altresì, che in Via dei Calderai i lavori saranno eseguiti dalle ore 10,00 alle ore 16,00, e che si tratta di una strada pedonale che rientra nella Z.T.L. "A", dove non è consentito il transito veicolare, per cui i suddetti veicoli dovranno posizionarsi, alternativamente, all'interno dell'area di sosta di Via Porta Pescara, nella parte più prossima a Via dei Calderai;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nel primo stallo di sosta dell'area parcheggio della parte a valle di Via Porta Pescara, nonchè di autorizzare i veicoli al transito ed alla sosta nella Z.T.L., per il tempo strettamente necessario e con le opportune prescrizioni;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonchè per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire le operazioni di trasloco di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Don Minzoni, in prossimità del civico n. 22, per ml. 12,00 nell'area di sosta con stalli a spina prospiciente la parte laterale del palazzo, per il giorno 15 maggio 2024, dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

2. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Porta Pescara, all'interno dell'area parcheggio a valle della strada, nel posto auto più prossimo a Via dei Calderai, per il giorno 15 maggio 2024, dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Si autorizzano i seguenti veicoli alla sosta in Via Don Minzoni, nell'area riservata con il presente provvedimento, per il giorno 15 maggio 2024, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. Essi dovranno posizionarsi in modo parallelo all'asse stradale, al fine di non creare ostacolo alla normale viabilità veicolare e, ad eccezione dell'autoscala, dovranno alternarsi nell'occupazione:

- autoscala Toyota tg. CH 402738
- Porter Piaggio tg. GG 851 JS
- Canter tg. DL 510 SV
- Iveco Daily tg. BH 224 SA

Si autorizzano, altresì, i seguenti veicoli al transito nella Z.T.L. "A" ed alla sosta in Via Porta Pescara, nell'area riservata con il presente provvedimento, per il giorno 15 maggio 2024, dalle ore 10,00 alle ore 16,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco, alternandosi nell'occupazione:

- Porter Piaggio tg. GG 851 JS
- Canter tg. DL 510 SV
- Iveco Daily tg. BH 224 SA

La Ditta esecutrice del trasloco dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Resta inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'esecuzione del trasloco.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni